



# NEL CUORE DEL TERRITORIO: CASSE RURALI E SVILUPPO LOCALE

## Convegno del Credito Cooperativo Trentino

Trento, 11 aprile 2025

# **Obiettivi per la legislatura UE 2024-2029**

*Premessa.*

**Il progetto di integrazione europea oggi  
rappresenta**

- nonostante le tante cose perfettibili -  
l'esempio più avanzato al mondo  
di convivenza multi-nazionale basata  
sui principi liberali e democratici.**

## Gli obiettivi di Federercasse per la legislatura 2024-2029

- 1. SEMPLIFICAZIONE**  
Ridurre significativamente complessità e oneri non necessari di compliance della normativa bancaria europea. Semplificare significa **sottrarre** e **abrogare**. *Less is more*
- 2. TASSONOMIA SOCIALE**  
Riaprire il Cantiere sulla Sostenibilità sociale per un autentico sviluppo delle tre dimensioni della sostenibilità (ambientale, sociale e governo societario).
- 3. LE BANCHE MUTUALISTICHE QUALI «SOGGETTI DELL'ECONOMIA SOCIALE»**  
Soddisfano tutti i criteri definitivi di **ente dell'Economia sociale**.
- 4. PROPORZIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELLA NORMATIVA**  
La **proporzionalità** e **l'adeguatezza** delle norme debbono diventare **strutturali** per bilanciare stabilità e competitività sostenibili.
- 5. EURO DIGITALE.**  
strategica competitiva/difensiva. Evitare rischi di disintermediazione delle banche: aumento costo del credito.

Priorità



## Proposte «chirurgiche» per la legislatura 2024-2029

### 1. **CREDITO D'IMPATTO/1. EVOLUZIONE SMEs SUPPORTING FACTOR (art. 501 CRR)**

Innalzare da **1,5 a 3 milioni di euro** il limite di applicabilità del «fattore di supporto» per la riduzione dell'assorbimento patrimoniale delle banche che erogano finanziamenti alle PMI. Estendibile a **5 milioni** se l'investimento si sviluppa solo nel territorio dell'Unione europea.

### 2. **CREDITO D'IMPATTO/2. INTRODURRE IL SOCIAL ENTERPRISES SUPPORTING FACTOR (Art. 501-quater CRR)**

Introdurre il medesimo fattore di supporto per incentivare i **finanziamenti fino a 1,5 milioni di euro** alle **Imprese sociali** (Action plan Commissione UE 2021-Raccomandazione Consiglio UE 2023): imprese che si occupano di cura, educazione, assistenza sempre più necessari considerati l'andamento demografico.

### 3. **CREDITO D'IMPATTO/3. COST/INCOME RATIO «RETTIFICATO» PER BANCHE CHE OPERANO CON PROPRI PRESIDI NELLE AREE INTERNE, RURALI E MONTANE.**



## Attuazione nuova norma sullo SREP per i GBC ottenuta nella legislatura 2019-2024

«Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti **applicano il principio di proporzionalità** in conformità dei criteri di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera c).

In particolare, ai fini dello svolgimento della revisione e della valutazione di un ente, l'**autorità competente può considerare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) l'ente **non è un G-SII**, un **G-SII non UE** o un **soggetto G-SII** a norma del regolamento (UE) n. 575/2013;
- b) l'ente **non è** stato individuato come **un altro ente a rilevanza sistemica ("O-SII")** a norma dell'articolo 131, paragrafi 1 e 3, della presente direttiva;
- c) l'ente **fa parte di un gruppo in cui l'ente impresa madre e la grande maggioranza degli enti filiazioni sono legati tra loro** come descritto all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;
- d) **gli enti filiazioni** di cui alla lettera c) del presente comma **soddisfano tutte le condizioni seguenti:**
  - i) si qualificano, o la grande maggioranza di esse si qualifica, come **società mutue, società cooperative o enti di risparmio** conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 **e il diritto nazionale applicabile prevede un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni;**
  - ii) **su base individuale o subconsolidata, le loro attività totali non superano 30 miliardi di EUR.»**

# Attuazione nuova norma sullo SREP per i GBC ottenuta nella legislatura 2019-2024

## Articolo 97 (4) CRD6

- Ulteriore calibrazione del **principio di proporzionalità** nello svolgimento del processo SREP
- Le Autorità competenti sono invitate a considerare nello SREP determinate condizioni relative ai Gruppi bancari le cui banche affiliate sono **imprese mutualistiche, imprese cooperative o casse di risparmio.**

## Obiettivi Federercasse

- a) **Recepire l'innovazione introdotta dal nuovo Art. 97(4)** aggiornando le **Linee Guida EBA sullo SREP** e a seguire il **manuale di vigilanza della BCE.**
- evitare che gli enti destinatari del nuovo Art. 97(4) CRDVI vengano “confusi” in *cluster* comprendenti enti con dimensioni, struttura proprietaria, natura giuridica e modello di business diversi
  - promuovere l'applicazione di termini di valutazione coerenti e adeguati rispetto agli enti destinatari al fine di non omologare le diverse tipologie di gruppi bancari europei e in tal modo tutelare la bio-diversità, la teleo-diversità e il pluralismo, bancari indispensabili per la stabilità finanziaria e la libertà di scelta dei cittadini.
- b) **Applicare il processo SREP semplificato** alle **BCC** affiliate al **Gruppo Cassa Centrale** ai seguenti ambiti (esemplificativi): nuova impostazione stesura ***Recovery plans; Risk Appetite Statement;*** **frequenza** della reportistica; **segnalazioni trimestrali e segnalazioni mensili** in almeno due campi.

**2015-2025**  
Dieci anni fa si avviava  
la Riforma  
del Credito Cooperativo

## ARTICOLO 33 NORME GENERALI

Schema di Testo Unico bancario  
entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Testo Unico bancario

(Come modificato dal Decreto-Legge  
14 febbraio 2016, n. 18)

Testo Unico bancario

(Come modificato dalla Legge 8 aprile  
2016, n. 49, di conversione in legge,  
con modificazioni, del decreto-legge  
14 febbraio 2016, n.18)

Testo Unico bancario

(In grigio le modifiche introdotte nel  
febbraio 2017 e nel secondo semestre  
del 2018)

1. Le banche di credito cooperativo  
sono costituite in forma di società  
cooperativa per azioni a responsabilità  
limitata.

**1-bis.** L'adesione a un gruppo bancario  
cooperativo è condizione per il rilascio  
dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria in forma di banca  
di credito cooperativo.

1. Le banche di credito cooperativo  
sono costituite in forma di società  
cooperativa per azioni a responsabilità  
limitata.

**1-bis.** L'adesione a un gruppo bancario  
cooperativo è condizione per il rilascio  
dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria in forma di banca  
di credito cooperativo.

1. Le banche di credito cooperativo  
sono costituite in forma di società  
cooperativa per azioni a responsabilità  
limitata.

**1-bis.** L'adesione a un gruppo bancario  
cooperativo è condizione per il rilascio  
dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria in forma di banca  
di credito cooperativo.

1. Le banche di credito cooperativo  
sono costituite in forma di società  
cooperativa per azioni a responsabilità  
limitata.

**1-bis.** L'adesione a un gruppo bancario  
cooperativo è condizione per il rilascio  
dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività bancaria in forma di banca  
di credito cooperativo, fatto salvo  
quanto previsto dall'articolo 37-bis,  
comma 1-bis.

*Modifica apportata dal comma 1, lettera a)  
dell'articolo 20-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n.  
119, convertito con modificazioni dalla L. 17  
dicembre 2018, n. 136.*

## ARTICOLO 33 NORME GENERALI

Schema di Testo Unico bancario  
entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio  
2017 e nel secondo semestre del 2018

**1-ter.** Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

~~3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.~~

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

**1-ter.** Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.

2. La denominazione deve contenere l'espressione «credito cooperativo».

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta **esclusivamente** ai competenti organi sociali **fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.**

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

**1-ter.** Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.

2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

**3.** La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta **esclusivamente** ai competenti organi sociali **fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.**

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore cinquecento euro.

**1-ter.** Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nell'albo delle società cooperative di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione prevista dal comma 1-*bis*.

-  
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".

3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta **esclusivamente** ai competenti organi sociali **fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.**

4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore cinquecento euro.

20 gennaio 2015

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 1)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio  
2017 e nel secondo semestre del 2018

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:  
a. una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria **il cui capitale è detenuto per almeno un terzo dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo**, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3. La Banca d'Italia può prevedere, con provvedimento di carattere generale o particolare, una diversa soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo;

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:  
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria **il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo**, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:  
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

1. Il gruppo bancario cooperativo è composto da:  
a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria **il cui capitale è detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento\*** dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro;

Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera a), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

Schema di Testo Unico bancario  
entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

## ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio  
2017 e nel secondo semestre del 2018

b. le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c. le società finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

**c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).**

b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e hanno adottato le connesse clausole statutarie;

c) le società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.

c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).

# ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

<p>Schema di Testo Unico bancario entrato in Consiglio dei Ministri</p> <p>20 gennaio 2015</p> <p><i>(stralciato su richiesta di Federcasse)</i></p>	<p>Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)</p>	<p>Legge 8 aprile 2016, n. 49</p>	<p>Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018</p>
--	---	-----------------------------------	---

2. Nessun socio della società capogruppo diverso da banche di credito cooperativo può detenere azioni, direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 22, comma 1, in misura eccedente il 10 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Il diritto di voto inerente alle partecipazioni eccedenti non può essere esercitato. Si applica l'articolo 30, comma 2, secondo e terzo periodo.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.

**2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei**

**ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO**

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018

3. Il **contratto** che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- a) la banca capogruppo cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
- b) i poteri della capogruppo, che includono:

3. Il **contratto di coesione** che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- a) la banca capogruppo, cui è attribuita la direzione e il coordinamento del gruppo;
- b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:

3. Il **contratto di coesione** che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche, includono:

3. Il **contratto di coesione** che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:

- a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il coordinamento del gruppo;
- b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalità mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo\*\*,

Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.  
 Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera c), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

udono:

# ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Schema di Testo Unico bancario entrato in Consiglio dei Ministri  
20 gennaio 2015  
*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018

i) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici del gruppo e gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi i controlli e i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia creditizia applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

ii) la possibilità per la capogruppo di opporsi alla nomina di almeno la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo della banca di credito cooperativo;

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed **obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri** necessari per l'attività di direzione e coordinamento, **proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti**, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, **proporzionati alla rischiosità** delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, **tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis**, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, **proporzionati alla rischiosità** delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;

2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;

Schema di Testo Unico bancario entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

## ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018

iii) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo.

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione nonché di esclusione dal gruppo, **secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente**. Non è in ogni caso ammesso il recesso.

3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, **secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente**.

degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure sanzionatorie graduate in relazione alla gravità della violazione;

c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune;

d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego dell'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, **secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente**.

## ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Schema di Testo Unico bancario  
entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017  
e nel secondo semestre del 2018

3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il **processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche**. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante **assemblee territoriali** delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.\*

*\*Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera e), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.*

## ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Schema di Testo Unico bancario entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018

3-ter. Le banche del gruppo che, **sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo**, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto

\*Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera e), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

Schema di Testo Unico bancario entrato in Consiglio dei Ministri  
20 gennaio 2015  
(stralciato su richiesta di Federcasse)

## ARTICOLO 37 bis GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18)

Legge 8 aprile 2016, n. 49

Modifiche introdotte nel febbraio 2017 e nel secondo semestre del 2018

**Comma 1, lett. a)**  
La **Banca d'Italia** può prevedere, con provvedimento di carattere generale o particolare, una diversa soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo **tenendo conto delle esigenze di patrimonializzazione del gruppo;**

**7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto stabilisce:**  
a) le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;  
b) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche;

**7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:**  
**a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;**  
**b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo;**

**7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.\***  
  
Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:  
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

\*Modifica introdotta dall'articolo 11, comma 2, lettera f), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108.

## ARTICOLO 2 BIS FONDO TEMPORANEO DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Schema di Testo Unico bancario  
entrato in Consiglio dei Ministri

20 gennaio 2015

*(stralciato su richiesta di Federcasse)*

Decreto-Legge 14 febbraio  
2016, n. 18

Legge 8 aprile 2016, n. 49  
di conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 14 febbraio 2016

Legge 8 aprile 2016, n. 49  
di conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 14 febbraio 2016

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un **Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.**

1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente decreto, è assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento di natura privatistica.